

Delibera n. 30/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 148/2017 nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 22 marzo 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 148/2017 del 15 dicembre 2017, notificata con nota prot. n. 9502 del 18 dicembre 2017, con la quale si avviava un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenord S.r.l., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 70/2014, prevede per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, “una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro”;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 148/2017, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della l. n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per

l'ammontare di euro 1666,66 (milleseicentosessantasei/66), della sanzione prevista dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 70 del 2014;

VISTA la comunicazione di Trenord S.r.l. del 27 dicembre 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità in pari data al n. 9800/2017, in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione, per l'importo di euro 1666,67;

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 148/2017;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 148/2017 del 15 dicembre 2017, nei confronti di Trenord S.r.l., con riferimento alla violazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1371/20077, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 1666,67 (milleseicentosessantasei/67).

Torino, 22 marzo 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi